



COMUNE DI TRASACCO

Provincia dell'Aquila

Area Finanziaria

T. A. S. I.

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Versamento 1° rata anno 2017

Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC);

Visto il decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con legge 24 giugno 2014 n. 89;

Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;

Visto il decreto legge 9 giugno 2014 n. 88;

Vista la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)

Vista la deliberazione Consiliare n. 8 in data 31/03/2017, ad oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017;

SI INFORMA

che entro il 16 giugno 2017 deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO pari al 50% del tributo sui servizi indivisibili (TASI) dovuto per l'anno d'imposta 2017.

SONO soggetti passivi TASI i possessori ovvero i detentori a qualsiasi titolo di fabbricati, ad eccezione dell'abitazione principale, ed aree edificabili come definite ai fini dell'IMU;

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

NON VERSANO L'IMPOSTA le seguenti categorie di immobili:

Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

ABITAZIONE PRINCIPALE si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

PERTINENZE dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

IL PAGAMENTO dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata pari al 50%, entro 16 giugno - la seconda rata, a conguaglio, entro 16 Dicembre)

LE ALIQUOTE approvate dal C.C. con delibera n. 8 del 31/03/2017 sono :

aliquote per mille	Tipologia dell'immobile
1,00	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni
1,00	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale SOLO categorie A/1, A/8 e A/9
1,00	Unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale
1,00	Unità immobiliare concessa in locazione a soggetti che la utilizzano come abitazione principale
ZERO	Aree fabbricabili
ZERO	Immobili categoria catastale D (esclusi fabbr. rurali strumentali)
1,00	Fabbricati rurali ad uso strumentale

DETRAZIONE:

- Euro 15,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L'importo massimo delle detrazioni per ciascun immobile (cumulando le ipotesi sopra elencate) non potrà superare Euro 50,00;

CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE	CATEGORIA	MOLTIPLICATORE
1. La base imponibile TASI è calcolata nel seguente modo: (Rendita catastale + 5% rivalutazione) x moltiplicatore categoria catastale = IMPONIBILE	A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7	160
	A/10 e D/5	80
	B	140
	C/1	55
	C/3; C/4, C/5	140
	D (escluso D/5)	65

MODALITA' DI VERSAMENTO

Mod. F24	Presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il modello F24
Arrotondamento	Sul totale dovuto, all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero all'euro per eccesso se uguale o superiore a 50 centesimi.

CODICE CATASTALE DEL COMUNE **L334**

Codici TASI per il versamento del tributo con F24	Codici Tributo
TASI su abitazione principale e relative pertinenze	3958
TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
TASI per le aree fabbricabili	3960
TASI per altri fabbricati	3961

Per chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio tributi dal LUNEDI al VENERDI ore 9:30-12:30 - tel. 0863-931227

Trasacco, 27 aprile 2017

Il Responsabile del servizio
Rag. Riccardo Tomassetti